



COMUNE DI ANACAPRI

ORDINANZA SINDACALE N. 14/2023

Oggetto: Salvaguardia ordine e sicurezza pubblica.

IL SINDACO

Premesso che:

- il dirigente del Commissariato di P.S. di Capri con nota acquisita al protocollo generale del Comune di Anacapri prot. n. 7167 del 02/05/2023, ha comunicato le indicazioni del Sig. Questore di adottare provvedimenti tesi alla salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica riferiti ai possibili festeggiamenti per la vittoria dello scudetto da parte della S.S.C. Napoli;
- tali provvedimenti riguarderanno:
 - 1) "Divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali";
 - 2) "Divieto di vendita ed utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnicici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplosivi";

Vista/o:

- l'art. 54 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la pubblica incolumità e la sicurezza urbana;

ORDINA

A) Dalle ore 19:00 di mercoledì 3 maggio alle 04.00 di giovedì 4 maggio e dalle ore 19,00 di giovedì 4 maggio fino alle 04.00 di venerdì 5 maggio:

- 1) **Il divieto di vendita** di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali;
- 2) **Il divieto di vendita ed utilizzo** di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnicici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplosivi.

La presente ordinanza potrà essere suscettibile di ulteriori integrazioni e/o variazioni in base ad eventuali future esigenze che dovessero verificarsi nel corso dell'applicazione delle disposizioni sopra indicate.



COMUNE DI ANACAPRI

DISPONE

Alla Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica la vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza, ai fini dell'adozione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti dei trasgressori, che saranno puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 di cui all'art. 7bis comma 1bis del T.U.E.L. 267/2000.

In ogni caso per l'ipotesi di inosservanza del presente provvedimento verrà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria, per gli eventuali provvedimenti di cui all'art. 650 del Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato ed ogni ulteriore provvedimento e sanzione previsto dalla normativa vigente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Anacapri e sul sito web istituzionale.

Che il presente provvedimento venga comunicato:

Al Comando Polizia Municipale del Comune di Anacapri
Al Commissariato P.S. Capri
Alla Tenenza Guardia di Finanza di Capri
Al Comando Stazione dei Carabinieri di Anacapri

Anacapri, li 3 maggio 2023

Il Sindaco
Dott. Alessandro Scoppa

